

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 26 del 17 giugno 2022

DGR n. 266 del 22 marzo 2022 recante "Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 34". Dichiarazione inammissibilità domanda.

[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si dichiara l'inammissibilità dell'istanza di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 266 del 22 marzo 2022, presentata da un'emittente televisiva, per difetto del requisito previsto negli artt. 3, punto 3 e 11, risultante all'esito dell'istruttoria formale concernente le verifiche di ammissibilità (art. 9, lett. a, del Bando).

Il Direttore

PREMESSO che:

- la Legge 15 dicembre 2021, n. 34, recante "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2022*", ha introdotto nell'ordinamento della Regione del Veneto, all'articolo 11, il "*Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione*" a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche *on line* con sede operativa nella Regione del Veneto;
- la Giunta regionale, in esecuzione del disposto di cui all'art. 11 della L.R. Legge 15 dicembre 2021, n. 34, ha approvato la D.G.R. n 266 del 22 marzo 2022 recante in oggetto "*Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 34*";
- il "*Bando per l'erogazione di contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione*", è finalizzato all'erogazione di contributi volti a incentivare e sostenere il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all'informazione a copertura dell'intero territorio regionale e a garanzia di maggiore trasparenza e facilità di documentazione (art. 1);
- il Bando è finanziato con risorse regionali quantificate, per l'esercizio 2022, in euro 750.000,00 a valere sul Fondo suddetto e la dotazione finanziaria è ripartita su tre linee di intervento (art. 4):

1. Contributi alle emittenti radiofoniche locali per Euro 340.000,00;
2. Contributi alle emittenti televisive locali per Euro 340.000,00;
3. Contributi alle testate giornalistiche *on line*, per Euro 70.000,00;

DATO ATTO che

- entro il termine previsto dall'articolo 7 del Bando (30 aprile 2022) sono pervenute n. 88 domande di cui:
 - ◆ n. 56 da emittenti radiofoniche locali;
 - ◆ n. 24 da emittenti televisive locali;
 - ◆ n. 8 da testate giornalistiche *on line*;
- con nota del 30 maggio 2022, prot. n. 245169, la Società "*Radio Gambellara s.r.l.*" ha comunicato la rinuncia alla domanda di contributo per l'emittente radiofonica, marchio/palinsesto, "*Radio Gherdeina 2*";
- l'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti in relazione alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, la correttezza delle modalità di presentazione della stessa, la completezza documentale nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo (art. 9, lett. a. del Bando);
- le domande sono ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei requisiti previsti dall'art. 3 del Bando e delle modalità di presentazione di cui all'art. 7 del Bando (art. 9, lett. a. del Bando);
- in attuazione delle "*Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 [...]*", approvate con D.G.R. n. 1266 del 3 settembre 2019, in ragione della complessità delle dichiarazioni rese, si è proceduto all'istruttoria di ammissibilità delle domande pervenute secondo la

fattispecie del "Controllo a tappeto" con riferimento a:

- ◆ l'iscrizione quale impresa "attiva" al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
 - ◆ l'avere una sede operativa in Veneto;
 - ◆ l'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);
 - ◆ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente la data di presentazione della domanda;
 - ◆ il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 della L.R. 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";
 - ◆ il carattere comunitario in ambito locale per le emittenti radiotelevisive che lo dichiarano (articolo 3, comma 1 lett. hh), n.1 e lett. r), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208);
 - ◆ le modalità di trasmissione (analogico, non analogico, onde medie) per le sole emittenti radiofoniche locali;
 - ◆ la titolarità al 31 dicembre 2021 di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale ai sensi della Delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinessti diffusi con numerazione automatica (LCN) per le sole emittenti televisive locali;
 - ◆ la regolare registrazione presso una Cancelleria di Tribunale per le sole testate giornalistiche *on line*;
- ai sensi dell'art. 9, lett. a. del Bando le risultanze dell'istruttoria formale sono approvate dal Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione con proprio decreto, che dichiara ammissibili o meno le domande presentate;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 19 del 6 giugno 2022 che ha dichiarato ammissibili le istanze dei Soggetti riportati negli Allegati A (per le emittenti radiofoniche locali), B (per le emittenti televisive locali) e C (per le testate giornalistiche *on line* locali) allo stesso;

RILEVATO che, a seguito del ricevimento delle richieste di chiarimenti formulate ai fini dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di partecipazione al Bando per il marchio/palinessto "*Network TV*" in data 26 maggio 2022 prot. 241875 e in data 13 giugno 2022 prot. 266489, in relazione alla permanenza del numero di LCN detenuto per l'emittente Network TV alla data del 31.12.2021 o di altro LCN, oppure, in alternativa, alla trasmissione sul territorio veneto con tecnica HBBTV per l'intera annualità 2022, la Società Smart Network s.r.l. ha dato riscontro, con nota del 13 giugno 2022 prot. 265949, comunicando che il numero LCN detenuto è restato attivo sino alla data del 10 marzo 2022, e con nota del 14 giugno 2022 prot. 268943, comunicando che per il marchio "*Network TV*" non è in essere alcun contratto di trasmissione in tecnica HBBTV;

DATO ATTO, quindi, del difetto del requisito previsto dal Bando *de quo* all'art. 3, punto 3, si tratta con il presente Decreto di dichiarare inammissibile la domanda di partecipazione al Bando presentata dalla Società Smart Network s.r.l. per il marchio/palinessto "*Network TV*", in quanto non in possesso di numerazione LCN successivamente alla data del 10 marzo 2022, nè di contratto di trasmissione in tecnica HBBTV per l'annualità 2022, come previsto dall'art. 11 del Bando medesimo;

VISTI

- la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, articolo 11;
- la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 3 settembre 2019;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 22 marzo 2022;
- il Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 19 del 6 giugno 2022;
- la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
- la documentazione agli atti;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dichiarare, ai sensi dell'art. 9, lett. a., del "*Bando per l'erogazione di contributi per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 15 dicembre 2021, n. 34*", l'inammissibilità della domanda di partecipazione presentata dalla Società Smart Network s.r.l. per il marchio/palinessto "*Network TV*", per difetto del requisito previsto dal Bando *de quo* all'art. 3, punto 3, in quanto non in possesso di numerazione LCN successivamente alla data del 10 marzo 2022, nè di contratto di trasmissione in

tecnica HBBTV per l'annualità 2022, come previsto dall'art. 11 del Bando medesimo, come ampiamente motivato nelle premesse;

3. di comunicare il presente decreto alla Società Smart Network s.r.l.;
4. di informare la Società Smart Network s.r.l. che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Silvia Zangirolami